

Pubblicato il 08-08-2023

Sponsorizzazione sportive - istanze per tax credit entro il 29/09/2023

Fino al **29/09/2023** è attiva la piattaforma informatica per l'invio delle domande per il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2022.

Per gli **investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022**, la **domanda** di accesso al credito di imposta deve essere presentata **dal 1° agosto 2023 al 29 settembre 2023**, tramite la **piattaforma online** www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/.

Beneficiari - Con riferimento ai soggetti beneficiari, possono beneficiare del credito di imposta i **lavoratori autonomi**, le **imprese** e gli **enti non commerciali** che hanno effettuato, a decorrere **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022**, **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Come chiarito dal Dipartimento per lo sport nell'ambito delle **FAQ** pubblicate sul proprio sito, l'attestato di iscrizione al CONI deve essere valido per il 2022 (anno di riferimento del bonus).

Ambito oggettivo - Il **credito d'imposta** spetta per gli **investimenti** in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro**, rivolti a soggetti che, nel 2019, hanno prodotto in Italia, ricavi almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni.

Non danno diritto al beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla L. 298/1991.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i pagamenti devono essere stati effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, che definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali).

Ammontare credito d'imposta - Il **credito d'imposta** è pari al **50%** degli **investimenti effettuati**, nel **limite massimo complessivo di 20 milioni di euro** che costituisce il tetto di spesa.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse.

Il **credito d'imposta riconosciuto** è **utilizzabile**, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione da parte del Dipartimento per lo sport dell'elenco dei soggetti beneficiari, **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il **modello F24** attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "cassetto fiscale", accessibile attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

Riproduzione riservata.